

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3896

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIUSEPPE GIANNI, VOLONTÉ, COZZI, D'ALIA, DI GIANDOMENICO, GRILLO, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, MAZZONI, MEREU, NARO, ROMANO, TANZILLI

Interventi a sostegno della ricerca

Presentata il 14 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'insufficienza delle risorse economiche pubbliche destinate a finanziare la ricerca scientifica allontana sempre di più l'Italia dagli *standard* europei.

L'investimento nella ricerca è attestato sull'1,07 per cento del prodotto interno lordo (PIL) decisamente al di sotto della media europea che ammonta al 2,2 per cento. All'investimento per la ricerca concorrono lo Stato per il 57 per cento (circa 6.750 milioni di euro) e il settore privato per il 43 per cento (circa 4.500 milioni di euro).

Occorre ricordare le enormi potenzialità espresse dal sistema scientifico italiano che nonostante le ridotte risorse esprime punte di eccellenza riconosciute a livello

mondiale. In Italia è disponibile un capitale umano dotato di altissime qualità di base spesso mortificato dalla mancanza di risorse che costringe i ricercatori ad emigrare all'estero.

In questi scenari numerosi sono gli interventi che il Governo ha avviato per rilanciare una politica per la ricerca che consenta all'Italia di potersi confrontare a livello internazionale ed europeo. Nell'era della globalizzazione la competitività dei sistemi economici si basa sulla produzione, diffusione e utilizzazione di nuove conoscenze. Per tali motivi la ricerca è essenziale fattore di sviluppo.

Il Governo nelle linee guida per la politica scientifica e tecnologica tra i vari interventi ha inserito importanti obiettivi

per far fronte all'insufficiente disponibilità di risorse economiche. Tenuto conto dei vincoli derivanti dall'esigenza di assicurare il rispetto del patto di stabilità, il Governo si è posto come obiettivo quello di portare l'intervento pubblico dall'attuale 0,6 per cento del PIL all'1 per cento.

Si tratta di un obiettivo importante ma occorre adoperarsi per individuare ulteriori meccanismi di finanziamento. In quest'ottica si osserva come di grande importanza siano stati negli ultimi anni la maggiore propensione del settore privato ad investire nella ricerca e la crescita degli investimenti in ricerca da parte di fondazioni *no profit* come Telethon e altre fondazioni per il sostegno della ricerca nel settore medico.

In questo contesto interviene la presente proposta di legge che si compone di un unico articolo ai sensi del quale si prevede una revisione delle tariffe autostradali con una maggiorazione dell'1 per cento del pedaggio. I maggiori introiti saranno devoluti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 297 del 1999, con un vincolo di destinazione nella misura del 50 per cento a favore della ricerca nel settore medico. Con la proposta si stima di poter disporre di almeno 40 milioni di euro che potranno essere un ulteriore e valido contributo per il rilancio della ricerca e in particolare per l'avanzamento delle conoscenze nel settore medico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad emanare direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale prevedendo una maggiorazione pari all'1 per cento sulle tariffe calcolate in base ai criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le tariffe di pedaggio autostradale conformemente alle direttive del CIPE emanate ai sensi del comma 1.

3. A decorrere dalla data di applicazione delle nuove tariffe le società concessionarie autostradali hanno l'obbligo di corrispondere un importo pari all'1 per cento delle tariffe riscosse secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali somme confluiscono nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, con l'obbligo di destinarne il 50 per cento alla ricerca scientifica in campo medico.

€ 0,26



14PDL0047460